

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 1985

N. 4 dell' O. d. G.

N. 823 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Modifiche e integrazioni alla L.R. 19.12.1983, n.24".

L'anno millenovecento ottantacinque il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 10.00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone  
vice presidenti i sigg. Antonio Somma  
consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine - Avv. Giuseppe Martellotta  
e con l'assistenza:  
- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero  
- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	2		26) FORTUNATO Loris	2	
2) AFFATATO Giuseppe	4		27) LIA Cesare Augusto	4	
3) ANNESE Mario	4		28) MARROCCOLI Tommaso	4	
4) APRILE Brizio Leonardo	4		29) MARTELLOTTA Giuseppe	4	
5) AUGELLI Raffaele	4		30) MONFREDI Angelo	4	
6) BELLIFEMINE Domenico	5		31) MOREA Leonardo	5	
7) BELLOMO Michele	4		32) NOTARNICOLA Vito		2
8) BINETTI Vincenzo	4		33) PAOLUCCI Roberto	4	
9) BORGIA Francesco	5		34) PIACQUADIO Antonio	4	
10) BORTONE Giorgio	4		35) PICCIGALLO Benito	4	2
11) CALVARIO Pasquale	4		36) <del>SIDONE N. AURIO</del>	5	
12) CAPOZZA Emanuele	4		37) RICCIATO Antonio	5	
13) CARAMIA Giuseppina	4		38) RIZZO Marcello	5	
14) CARELLA Domenico		2	39) ROSSI Angelo	5	
15) CASSANO Michele	4		40) SALA Paolo	4	
16) CASTELLANETA Giuseppe	4		41) SILVESTRI Francesco	4	
17) CIUFFREDA Pasquale		2	42) SINISI Rachele	4	
18) COLASANTO Giuseppe	4		43) SOMMA Antonio	5	
19) COLONNA Giuseppe	4		44) TARRICONE Luigi	4	
20) CONTE Giuseppe	4		45) TRAVERSA Roberto	4	
21) CONVERTINO Cosimo		2	46) TRISORIO LIUZZI G.ro	4	
22) DELL'AQUILA Antonio	4		47) TROCCOLI Francesco	4	
23) DI GIOIA Pasquale	4		48) VENTURA Antonio	4	
24) DI GIUSEPPE Cosimo		2	49) VESSIA Onofrio	4	
25) FITTO SALVATORE	4		50) ZINGRILLO Giuseppe	4	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quarto argomento iscritto all'ordine del giorno è la proposta di legge dell'Aquila ed altri "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19/12/83, n.24" e il disegno di legge "Art. 53 L.R. 19/12/83, n.24 - Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia - Modifica".

Dà la parola al Presidente della V Commissione consiliare permanente, cons. Vessia, il quale svolge la relazione.

- OMISSIS -

Segue la discussione generale.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del progetto di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del progetto di legge nel suo complesso.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al progetto di legge;
- Preso atto della discussione generale;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

#### D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19/12/1983, n.24", nel testo allegato alla presente deliberazione di essa facente parte integrante.

Il Consigliere Dell'Aquila chiede che il provvedimento venga dichiarato urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

Posta ai voti, la richiesta è approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Guaccero)

IL VICE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Guaccero)

LEGGE REGIONALE

"Modifiche e integrazioni alla L.R. 19.12.1983, n. 24".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1  
(Modifiche all'art. 34)

Il titolo e il secondo comma dell'art. 34 della L.R. 19.12.1983, n. 24, sono così sostituiti:

- titolo: (Autorizzazione alla escavazione di pozzi per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee)
- secondo comma: "Le domande di autorizzazione alla ricerca sono presentate all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio e devono essere corredate da una relazione tecnico-economica firmata da professionisti all'uopo autorizzati per legge".

( Approvato all'unanimità)

Art. 2  
(Sostituzione dell'art. 35)

L'art. 35 della L.R. 19.12.1983, n. 24, è così sostituito:

"(Autorizzazione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee)

L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale.

Colui che abbia individuato acqua sotterranea nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo, è preferito nel concorso di istanze presentate da soggetti pubblici o privati tendenti a ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente, per la durata di un anno dal termine della concessione di quella alla ricerca.

Ufficio Aula e Resocontazione

Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-economica;
- b) planimetria riportante l'ubicazione dei punti d'acqua da utilizzare e le opere da realizzare;
- c) stratigrafia del pozzo;
- d) prove di portata;
- e) analisi chimica e batteriologica delle acque;
- f) dichiarazione di impegno alla installazione di apparecchiature sigillate di misura di portata e, se richiesta nella concessione, di controllo della salinità.

La documentazione a firma di un professionista all'uopo autorizzato per legge è presentata, unitamente alla domanda, agli uffici del Genio Civile competente per territorio, che provvederanno all'istruttoria in applicazione del R.D. 11.12.1933, n. 1775.

La documentazione relativa alla stratigrafia del pozzo e alle prove di portata può essere rilasciata anche dalla ditta che ha provveduto allo scavo del pozzo.

Il richiedente può fare riferimento a documenti già presentati con la domanda di autorizzazione alla ricerca dell'acqua per la quale chiede l'estrazione e l'utilizzazione.

L'autorizzazione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee deve specificare la portata massima emungibile, i volumi e i relativi periodi di utilizzazione e viene rilasciata con provvedimento del coordinatore dell'ufficio del Genio Civile competente, sentito il Comitato tecnico di cui al successivo art. 46.

Il parere del Comitato tecnico è da considerare positivo se non viene rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata nel caso di insorgenza di fenomeni di contaminazione".

( Approvato all'unanimità)

### Art. 3

(Acque sotterranee da utilizzare per usi domestici e agricoli)

E' esonerato dal richiedere l'autorizzazione alla ricerca prevista dall'art. 34 della L.R. 19.12.1983, n. 24, e quella per l'estrazione e l'utilizzazione prevista dall'art. 35 della stessa legge, così come modificati con i precedenti articoli, il proprietario di un fondo che deve impiegare le acque sotterranee per usi domestici nell'ambito della propria azienda, purchè osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

Ufficio Aula e Resocontazione

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini e orti inservienti direttamente al conduttore dell'azienda e alla sua famiglia, l'abbeveraggio del bestiame, le esigenze della difesa fitosanitaria e il funzionamento delle attrezzature aziendali.

Il proprietario del fondo, prima di procedere alle operazioni di scavo del pozzo le cui acque debbono essere impiegate per usi domestici, è tenuto ad avvertire l'ufficio del Genio Civile competente per territorio, indicando i dati catastali della particella interessata alla costruzione del pozzo.

Sono esonerati dalla presentazione dei risultati delle analisi batteriologiche e della dichiarazione di impegno alla installazione di apparecchiature sigillate di misura delle portate le imprese familiari coltivatrici che utilizzino l'acqua per usi agricoli e i soggetti indicati nel precedente primo comma.

( Approvato all'unanimità )

Art. 4  
(Modifica dell'art. 46)

Il quarto comma dell'art. 46 della L.R. 19.12.1983, n. 24, è così sostituito:

"I membri di cui alla precedente lettera d) devono essere scelti, in base all'art. 107, primo e secondo comma, del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, tra professori universitari, ricercatori di università e di istituti sperimentali e tra soggetti che per l'attività svolta dimostrino di possedere indiscussa competenza in materia di idrologia, idraulica, chimica delle acque e del trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, tecnica dell'irrigazione".

( Approvato all'unanimità )

Art. 5  
(Modifiche e integrazioni all'art. 47)

All'art. 47 della L.R. 19.12.1983, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- Il primo comma è così sostituito:

"I pozzi scavati senza la prescritta autorizzazione, salvo quelli le cui acque sono impiegate per usi domestici, devono essere chiusi a cura e spese del proprietario entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Consiglio Regionale  
della Puglia

4

Ufficio Aula e Resocontazione

- Dopo il primo, è aggiunto il seguente comma:  
"Dovranno essere chiusi a cura e spese del proprietario del fondo, entro novanta giorni dalla data della notifica da parte dell'ufficio del Genio Civile competente per territorio, i pozzi che dopo l'entrata in vigore della presente legge dovessero essere scavati senza la prescritta autorizzazione".
- Il secondo comma è così sostituito:  
"Al proprietario o al titolare di altro diritto reale sull'immobile nel quale insiste il pozzo inadempiente all'obbligo di cui ai precedenti commi, si applicano le sanzioni previste dal R.D. 11.12.1933, n. 1775, e dalla legge 24.11.1981, n. 689".
- E' soppresso il terzo comma.
- Il quinto comma è così sostituito:  
"All'utente del pozzo che emunga dalle falde sotterranee una portata o un volume di acqua maggiore di quella autorizzata si applicano le sanzioni previste dalla legge 24.11.1981, N. 689".

( Approvato all'unanimità)

Art. 6  
(Norma transitoria)

Le disposizioni di cui all'art. 47 della L.R. 19.12.1983, n. 24, così come modificate con il precedente art. 5, non si applicano ai pozzi la cui acqua è utilizzata nello stesso fondo sul quale essi insistono nel caso il proprietario o il titolare di altri diritti reali sull'immobile chieda l'autorizzazione prevista dall'art. 34 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.

Per i soggetti indicati nel precedente comma può essere chiesta contemporaneamente, comunque entro novanta giorni, l'autorizzazione prevista dall'art. 35 della L.R. 19.12.1983, n. 24, così come modificato con l'art. 2 della presente legge.

Le domande di sanatoria inoltrate dopo l'entrata in vigore della L.R. 19.12.1983, n. 24, sono considerate rivolte a ottenere le autorizzazioni previste dai precedenti commi.

( Approvato all'unanimità)

Art. 7  
(Integrazioni all'art. 53)

L'art. 53 della L.R. 19.12.1983, n. 24, è integrato dal seguente ultimo comma:

"Al concorso di cui ai commi settimo e seguenti può partecipare il personale di cui all'ottavo comma in possesso della laurea in chimica".

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)